

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6218 del 22/11/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA FAR PRO MODENA S.P.A. INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI SITO IN VIA GHIAROLE N.72, COMUNE DI SPILAMBERTO (MO). (RIF. INT. N. 118/01643500364). SESTA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6444 del 21/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA **FAR PRO MODENA S.P.A.** - INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI SITO IN VIA GHIAROLE N.72, COMUNE DI SPILAMBERTO (MO). (RIF.INT. N. 118/01643500364)
SESTA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”

richiamata la **Determinazione n. 391 del 29/10/2012** di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena all’installazione Far Pro Modena S.p.A., in qualità di gestore dell’impianto per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 all. VIII D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda), avente sede legale e produttiva in Via Ghiarole n. 72, in Comune di Spilamberto (MO);

richiamate la **Det. n. 1 del 03/01/2013, Det. 39 del 17/04/2013, Det. 56 del 26/03/2014, Det. 91 del 27/06/2014 e Det. n. 96 del 15/10/2014** di modifiche non sostanziali all'AIA suddetta rilasciate dalla Provincia di Modena;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Far Pro Modena S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 10/11/2015 (assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 98507) con cui sono state richieste modifiche all’assetto impiantistico autorizzato in AIA, in particolare:

- era richiesta l’attivazione della produzione di farina di organi suini ed avicoli idrolizzati (FOSI), utilizzando la medesima impiantistica già in essere, con la sola aggiunta di un nuovo mulino macinatore e di una nuova insaccatrice,
- erano richieste varie modifiche all’utilizzo di diversi impianti produttivi esistenti e l’eliminazione della fase 11 – concentratore;

considerato che:

- in merito a tale modifica era pervenuto parere favorevole da parte di ST ARPA Distretto Area Sud del 11/12/2015 (assunto agli atti dalla Provincia di Modena con prot. n. 106024) in cui gli impatti associati alla modifica richiesta erano stati valutati poco significativi, gli inquinanti e relativi limiti previsti in autorizzazione sia per le emissioni in atmosfera, che per gli scarichi idrici erano stati ritenuti sufficienti ed idonei anche per la nuova produzione e non erano stati evidenziati motivi ostativi per l’eliminazione della fase 11 di concentrazione. Inoltre, veniva segnalato di Aggiornare il Piano di monitoraggio con la voce relativa al nuovo prodotto;
- la modifica richiesta non comportava né variazione della capacità massima autorizzata, né variazione delle matrici ambientali e dei livelli di performance raggiunti;
- il gestore in data 09/10/2015 aveva provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata; che si configurava come “modifica non sostanziale AIA”;
- il gestore trascorsi 60 gg dalla comunicazione suddetta, come da normativa, ha proceduto ad effettuare le modifiche comunicate;

preso atto delle modifiche suddette e, pertanto, ritenuto opportuno aggiungere la descrizione relativa alla produzione di farina di organi suini ed avicoli idrolizzati (FOSI) alla Sezione C1.2 dell’Allegato I dell’AIA;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Far Pro Modena S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 19/09/2017 (assunta agli atti con prot. n. 18350) e successive integrazioni volontarie del 26/10/2017 (assunte agli atti con prot. n. 21119) in cui il gestore richiede l’inserimento nel conteggio dei volumi disponibili per l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, della vasca I3 presente sul luogo di produzione fanghi

(stabilimento via Ghiarole) con capacità utile di stoccaggio pari a 380 mc, nel quale sono depositati i fanghi CER02.02.04 in uscita dall'impianto di depurazione. La modifica è richiesta al fine di ottimizzare la quantità di fanghi utilizzabili in agricoltura, sfruttando volumi di stoccaggio che già attualmente sono in disponibilità dell'azienda, ma al momento non risultano conteggiati a tal fine;

dato atto che in data 15/09/2017 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

valutato che è ritenuta accettabile la procedura proposta dal gestore per monitorare l'utilizzo della vasca I3 quando la stessa viene utilizzata come lotto di stoccaggio per i fanghi che saranno utilizzati in agricoltura (riportata in dettaglio nell'Allegato II al presente atto di modifica);

si prende atto della rettifica della volumetria associata alla vasca I3 rispetto al valore di 300 mc riportato nella “Descrizione del depuratore” presente alla Sezione C2.1.2 “Prelievi e Scarichi Idrici” dell'Allegato I di Rinnovo AIA, per la quale il gestore dichiara una volumetria totale di 380 mc, allegando planimetria della sezione con relative misure;

verificato che a seguito delle modifiche richieste nella comunicazione di modifica non sostanziale AIA del 19/09/2017 e successive integrazioni volontarie del 26/10/2017 :

- non vi sarà variazione della capacità di trattamento massima autorizzata;
- non vi sarà variazione dell'impiantistica associata e degli impatti sulle matrici ambientale
- i livelli di performance raggiunti non subiranno variazioni;

richiamata, inoltre, la comunicazione pervenuta il 23/01/2017 con la quale il gestore richiede l'aggiornamento della durata dell'AIA dal 29/10/2017 al 29/10/2022 (assunta agli atti con prot. n. 1243) alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014; in particolare, in base a quanto previsto dall'art. 29-octies comma 3 del decreto suddetto ed in accordo con quanto definito al punto 3 lettera d della Circolare del 27 ottobre 2014, prot. n. 22295/Gab del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

preso atto della richiesta del gestore e ritenuto necessario, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014, aggiornare:

- l'indicazione della **durata di validità dell'AIA al 29/10/2022**, in base a quanto previsto dall'art. 29-octies comma 3 del decreto suddetto;
- la **Sezione D2.2** “Condizioni relative alla gestione dell'impianto” con le prescrizioni previste dagli art. 29 – nonies, 29 – decies e 29-undecies del decreto suddetto;

ritenuto necessario, inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 13 del 28/07/2015 alla L.R. n. 21/2004 richiamate in premessa, sostituire nella sezione prescrittiva della Determina di

Rinnovo AIA e suoi allegati, successive modifiche e relativi allegati i termini “Provincia di Modena” ed “ARPA di Modena – Distretto Competente” con “ARPAE di Modena”;

valutato che, a seguito della variazione della durata di validità dell’AIA (da 5 a 10 anni) si ritiene opportuno che le registrazioni richieste alla Sezione D2.4 “Emissioni in atmosfera” dell’Allegato I dell’AIA siano conservate per almeno 5 anni;

considerato che le prescrizioni associate alle emissioni in atmosfera ed i metodi di campionamento sono da aggiornare facendo riferimento ai documenti tecnici elaborati da ARPAE di Modena relativi rispettivamente alle “Prescrizioni Autorizzative relative ad Emissioni convogliate in Atmosfera” ed ai “Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni”;

valutato, infine, necessario per maggiore chiarezza dell’atto autorizzativo **sostituire interamente l’Allegato II dell’AIA e le Sezioni A1, A2 C1.2, D ed E dell’Allegato I alla Determinazione di Rinnovo AIA e ss.mm;**

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali;**

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n. 391 del 29/10/2012 e ss.mm.** all’installazione Far Pro Modena S.p.A., in qualità di gestore dell’impianto per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 all. VIII D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda), avente sede legale e produttiva in Via Ghiarole n. 72, in Comune di Spilamberto (MO), come di seguito indicato:

- a) sono autorizzate le modifiche presentate mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 19/09/2017 (assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 18350) e successive integrazioni volontarie del 26/10/2017 (assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 21119);
- b) i riferimenti “Provincia di Modena” ed “ARPA di Modena – Distretto Competente” presenti nelle prescrizioni della: Determina Rinnovo AIA suddetta e relativo Allegato I sono sostituite con la dicitura “ARPAE di Modena”;
- c) il **punto 11 della Determinazione Rinnovo AIA** suddetta è sostituito dal seguente:
“11. fatto salvo quanto ulteriormente disposto in tema di riesame dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, la presente autorizzazione dovrà essere sottoposta al riesame ai fini del rinnovo entro il **29/10/2022**. A tale scopo, il gestore dovrà **presentare sei mesi prima del termine sopra indicato** adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda”;
- d) le **Sezioni A1, A2, C1.2, D ed E dell’Allegato I alla Determinazione di Rinnovo AIA** suddetta e ss.mm. sono sostituite **dalle rispettive sezioni riportata nell’allegato al presente atto di modifica;**
- e) l’Allegato II dell’AIA è sostituito dal rispettivo Allegato II al presente atto di modifica;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 391 del 29/10/2012 , come modificata dal presente atto;**
 - di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 391 del 29/10/2012 , per quanto non modificato dal presente atto;
 - di inviare copia del presente atto alla Ditta Far Pro Modena S.p.A., al Comune di San Cesario sul Panaro, al Comune di Spilamberto ed all’ARPA Modena – Distretto Competente per il tramite del SUAP del Comune di Spilamberto;
 - di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso;
 - di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 6 pagine e da n. 2 allegati.

Allegati: - ALLEGATO 6^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA - DITTA FAR PRO MODENA S.P.A.

- ALLEGATO II - 6^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA DITTA FAR PRO MODENA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI FANGHI DA DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA AI SENSI DEL D. L. 99/9

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n.6 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

**ALLEGATO 6^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA -
DITTA FAR PRO MODENA S.P.A.**

- Rif.int. N. 118/01643500364
- sede legale ed impianto in Comune di Spilamberto (MO), Via Ghiarole n. 72
- impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06)

A1 DEFINIZIONI

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria all'esercizio delle attività definite nell'Allegato I della Direttiva 2010/75/UE e nell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (la presente autorizzazione).

Autorità competente

L'Amministrazione che effettua la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni normative (Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia di Modena – ARPAE di Modena).

Gestore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto, oppure, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi (Far Pro Modena S.p.A.)

Installazione

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa, anche quando condotta da diverso gestore.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

A2 INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO

FAR PRO MODENA S.p.A. è attiva dal 1971 nel settore mangimistico quale ditta di trasformazione del sottoprodotto di macellazione sangue ai sensi del Reg. CE 1069/2009. Il sangue animale prelevato dai macelli è trasformato in farine proteiche per fertilizzanti, animali da compagnia e la zootecnia. Dal 2014 viene effettuata anche la lavorazione di sottoprodotti del pesce per la produzione di olio di pesce e farine di pesce (utilizzando la linea di processo che precedentemente era dedicata al sangue avicolo esistente, ma inutilizzata) e dal 2016 viene effettuata anche la trasformazione di organi suini e avicoli idrolizzati (FOSI), sempre per la produzione di farina proteica (utilizzando la medesima impiantistica già in essere, con la sola aggiunta di un nuovo mulino macinatore e di una nuova insacchiatrice). Non viene più trattato sangue avicolo.

La capacità massima di trattamento dell'impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali si attesta su valori superiori rispetto alla soglia di 10 tonnellate al giorno (punto 6.5, VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06).

Lo stabilimento può essere diviso in due parti fondamentali denominate zona sporca e zona pulita ed all'esterno dello stabilimento è presente un sistema di depurazione delle acque.

La ditta si avvale di facchini per confezionamento, personale e mezzi di ditte di autotrasporto e personale di ditte per manutenzioni varie. Tali attività, però, non sono continuative, ma saltuarie a seconda della necessità momentanea dell'azienda.

Far-Pro Modena S.p.A. ha una struttura che occupa n. 29 addetti, alcuni a giornata e alcuni divisi in turni. La lavorazione avviene per n. 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato) su tre turni (quasi tutti i reparti) e mediamente per 52 settimane/ anno.

Il sito produttivo dell'azienda è insediato in zona industriale di Spilamberto, alla fine di via Ghiarole. L'Azienda dista in linea d'aria circa 1 Km da Spilamberto, in direzione sud e circa 1 Km da San Cesario sul Panaro, in direzione nord.

La Ditta confina a:

- Nord con il fiume Panaro;
- Est con zona di estrazione riconvertita ad uso ricreativo, caratterizzata da un laghetto artificiale ottenuto dalla dismissione della cava;
- Sud con zona adibita a cave estrazione ghiaia ed inerti ed abitazioni rurali;
- Ovest con la Ditta HARIPRO e, successivamente, con zona adibita a cave estrazione ghiaia ed abitazioni rurali.

Il sito a seguito della realizzazione nel 2013 di un nuovo edificio adibito a stoccaggio prodotti finiti, collocato all'interno del perimetro aziendale, in un'area precedentemente adibita a piazzale scoperto impermeabilizzato, a ridosso dei posti auto dell'ingresso stabilimento, attualmente copre una superficie totale così distribuita:

- *Comune di Spilamberto*: superficie catastale totale 9.390 m² di cui 3.260 m² di superficie coperta da fabbricati (palazzina, cabina elettrica interna, spogliatoio e laboratorio, capannone, deposito parte Spilamberto) ed impianti (silos) e 6.055 m² di superficie scoperta, di cui 815 m² a verde permeabile;
- *Comune di San Cesario sul Panaro*: superficie catastale totale 11.400 m² di cui 3.988 m² di superficie coperta da fabbricati (cabina metano, capannone, deposito parte San Cesario) ed impianti (impianti di depurazione) e 7.412 m² di superficie scoperta, di cui 1.750 m² a verde permeabile.

Far Pro Modena S.p.A. è:

- autorizzata alla lavorazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 e ss.mm. con Atto n. 206 (prot. 86690/95 del 29/11/2011) rilasciato dal Dipartimento Sanità Pubblica - Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria;
- classificata come industria insalubre di prima classe, di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265), rientrando nell'elenco delle industrie insalubri dell'Allegato al DM 5 Settembre 1994.

L'AIA è stata Rinnovata dalla Provincia di Modena all'installazione Far Pro Modena S.p.A. avente sede legale e produttiva in Via Ghiarole n. 72, in Comune di Spilamberto (MO) con **Determinazione n. 391 del 29/10/2012** per la prosecuzione dell'attività di eliminazione o recupero di carcasse e residui animali (punto 6.5 All. VIII, D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda) per una capacità di trattamento di sottoprodotti di origine animale pari a **480 t/g** per 365 giorni lavorati/anno.

Successivamente, sono stati rilasciati dalla Provincia di Modena i seguenti atti di modifica non sostanziale dell'atto suddetto:

- **Determinazione n° 1 del 03/01/2013** di 1^a modifica non sostanziale AIA con cui è stata autorizzata la sospensione temporanea del punto di Emissione convogliato E12 "Aria copertura vasca di bilanciamento" in seguito a proposta di convogliamento emissione nella vasca di denitrificazione/ossidazione biologica per un più efficiente abbattimento delle COT

e dell'H₂S ed avvio di sperimentazione analitica per la verifica dell'efficienza della soluzione presentata;

- **Determinazione n° 39 del 17/04/2013** di 2^a modifica non sostanziale AIA con la quale è stata concessa proroga per gli adempimenti di cui al punto 6 Sezione D2.2 dell'Allegato I dell'AIA (scadenza installazione rilevatore di temperatura ed un misuratore con registrazione in continuo del tenore di ossigeno e monossido di carbonio);
- **Determinazione n° 56 del 26/03/2014** di 3^a modifica non sostanziale AIA con cui è stato adeguato il limite di concentrazione relativo al solo inquinante NO_x attribuito ai punti di emissione E3 ed E4 a quanto previsto al punto 4.1.6 dei criteri ex CRIAER che prevede, nel caso in cui venga utilizzato un combustore termico come impianto di abbattimento delle sostanze odorigene, il rispetto delle prescrizioni indicate al paragrafo 4.1.11, in particolare, il rispetto del limite di concentrazione di 500 mg/Nmc per l'inquinante NO_x. Inoltre, è stata autorizzata la sperimentazione di un sistema di misura in continuo degli NO_x sulle medesime emissioni E3 ed E4;
- **Determinazione n° 91 del 27/06/2014** di 4^a modifica non sostanziale con la quale è stata autorizzata la lavorazione di sottoprodotti del pesce per la produzione di olio di pesce e farina di pesce, con la contestuale eliminazione della produzione delle farine di sangue avicolo (già sospesa dal 2011). Il layout produttivo esistente non è stato modificato a seguito dell'aggiunta dell'attività di trasformazione del pesce in quanto per tale attività sono stati utilizzati gli impianti prima dedicati alla linea sangue avicolo. Inoltre, con il medesimo atto di modifica è stata autorizzata la modalità di abbattimento odori mediante insufflazione diretta dell'aria estratta dalla copertura vasca di bilanciamento nella vasca di denitrificazione/ossidazione biologica, previo mantenimento della fase di depurazione a carboni attivi. Il punto di emissione E12 e relativi controlli periodici, pertanto, sono stati eliminati dal quadro delle emissioni autorizzate, mentre sono state mantenute le prescrizioni relative alla conduzione dei carboni attivi, nonché, i monitoraggi di emissioni diffuse e misure di olfattometria dinamica;
- **Determinazione n° 96 del 15/10/2014** di 5^a modifica non sostanziale con cui è stata autorizzata la variazione periodicità della pulizia degli scambiatori di calore atti alla condensazione di vapore per il miglioramento dell'efficienza di contenimento degli NO_x come da sperimentazione con sistema di misura in continuo degli NO_x sulle emissioni E3 ed E4 effettuata dal gestore. Con tale modifica sono state sostituite ed aggiornate le sezioni D2.4 e D3.1.4 Allegato I dell'atto di Rinnovo AIA suddetto.

Oltre agli atti suddetti:

- la ditta ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale che non richiedeva aggiornamento dell'AIA, assunta agli atti dalla Provincia di Modena con prot. 74181 del 08/07/2013, con la quale veniva comunicata la realizzazione di un nuovo edificio adibito esclusivamente al deposito di prodotti finiti ed archivio, collocato all'interno del perimetro aziendale. Tale edificio ha occupato un'area precedentemente adibita a piazzale scoperto impermeabilizzato, a ridosso dei posti auto dell'ingresso stabilimento. L'intervento non ha in alcun modo portato a variazioni del ciclo produttivo e/o installazione di nuovi macchinari o impianti. I pluviali del tetto associati al nuovo edificio sono stati convogliati alla rete delle acque meteoriche del piazzale;
- la ditta ha presentato domanda di modifica non sostanziale AIA presentata dal gestore alla Provincia di Modena in data 10/11/2015 (assunta agli atti con prot. n. 98507) con la quale era richiesta l'attivazione della produzione di farina di organi suini ed avicoli idrolizzati (FOSI), utilizzando la medesima impiantistica già in essere, con la sola aggiunta di un nuovo mulino macinatore e di una nuova insacchiatrice e l'eliminazione della fase 11 – concentratore. La modifica suddetta, ai sensi del comma 1 dell'art. 29-nonies della Parte Seconda al D.Lgs. 152/06, è stata approvata mediante silenzio assenso in quanto trascorsi 60 giorni dalla presentazione della stessa; ciò alla luce anche del parere favorevole alla modifica presentata espresso nel documento pervenuto dal Servizio Territoriale ARPA Distretto Area Sud alla

Provincia di Modena il 11/12/2016 (assunto agli atti con prot. n. 106024) in cui sono state dettagliate le valutazioni per ogni matrice ambientale;

- il SUAP competente per il Comune di San Cesario sul Panaro in dicembre 2015 ha rilasciato il Provvedimento conclusivo di Procedimento Unico con cui ha autorizzato l'intervento di "sostituzione del serbatoio gasolio e demolizione di tettoia" nell'area cortiliva di pertinenza della ditta FAR PRO Modena S.p.A. La collocazione del nuovo serbatoio fuori terra di gasolio per autotrazione (della capacità geometrica effettiva di 8757 litri e relativo erogatore) è stata individuata nella porzione dello stabilimento ricadente sotto il Comune di San Cesario sul Panaro nell'area cortiliva a lato dalle vasche di depurazione e, per le ridotte dimensioni rispetto ai fabbricati industriali esistenti, non sarà visibile né dall'argine del Fiume Panaro, né dalla pista ciclabile che costeggia il fiume. Il serbatoio interrato è ancora presente, ma non in uso; nel 2018 verrà bonificato, riempito di inerti;
- la ditta in data 23/01/2017 ha richiesto l'aggiornamento della durata dell'AIA dal 29/10/2017 al **29/10/2022** alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al D.Lgs. 152/06.

Infine, in data 19/09/2017 Far Pro Modena S.p.A ha presentato alla SAC ARPAE di Modena **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA**, successivamente integrata in data 26/10/2017, in cui è richiesto l'inserimento nel conteggio dei volumi disponibili per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, della vasca I3 presente sul luogo di produzione fanghi (stabilimento via Ghiarole) con capacità utile di stoccaggio pari a 380 mc, nel quale sono depositati i fanghi CER02.02.04 in uscita dall'impianto di depurazione. La modifica è richiesta al fine di ottimizzare la quantità di fanghi utilizzabili in agricoltura, sfruttando volumi di stoccaggio che già attualmente sono in disponibilità dell'azienda, ma al momento non risultano conteggiati a tal fine.

C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO


La Ditta FAR PRO MODENA S.p.A. attua la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale (ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e ss.mm.ii.) derivanti dalla macellazione di animali destinati all'alimentazione umana, quali sangue fresco (suino, bovino), organi suini e avicoli - FOSI (comunque di animali non ruminanti) e sottoprodotti di pesce già macinati per la produzione di farine di sangue, farine di pesce, olio di pesce, farine di organi suini e avicoli e Fertilizzanti.

Attualmente sono presenti n. 4 linee produttive di trattamento sottoprodotti: pesce, FOSI, sangue suino e bovino.

Ogni tipologia di sottoprodotto ha una sua linea produttiva dedicata, senza miscele in nessun punto degli impianti, dall'arrivo della materia prima, alla spedizione del prodotto finito.

L'AIA è stata rilasciata per una capacità massima di trattamento di sottoprodotti di origine animale pari a **480 t/giorno**.

L'assetto impiantistico complessivo di riferimento è quello descritto nell'atto di Rinnovo AIA, nelle successive domande di modifica non sostanziali e relative planimetrie allegate alla stesse.



Arrivo, scarico e stoccaggio materie prime

Per la raccolta del sangue nei macelli la ditta FARPRO MODENA si avvale di mezzi propri e di automezzi in conto terzi, dedicati per tipologia di specie animale, dotati di cisterne in acciaio inox a tenuta ermetica che vengono autorizzati annualmente dal Servizio Veterinario Nazionale. Il servizio di raccolta sangue è effettuato giornalmente.

Gli automezzi provenienti dalla raccolta giornaliera sangue entrano nello stabilimento e dopo aver provveduto a pesare nella pesa apposita, si recano nella “ZONA SPORCA” di scarico sangue grezzo.

Il sangue suino e bovino viene scaricato in vasche interrato rivestite in lamiera inox. Queste vasche sono dotate di sistema di raccolta collegata tramite tubature all'impianto di depurazione dell'acqua. Inoltre, durante le fasi di svuotamento del sangue dal camion dentro le vasche vi è sempre il presidio di personale.

Il sottoprodotto di pesce arriva già macinato e controllato, lo scarico avviene per ribaltamento della merce alla rinfusa dentro ad una tramoggia collegata a una pompa di trasferimento che pompa il prodotto nei silos di stoccaggio mantenuti in depressione dalla linea di aspirazione già utilizzata nelle cisterne del sangue.

Il FOSI arriva in stabilimento già macinato e controllato, lo stoccaggio avviene in serbatoio dedicato.

All'interno dello stabilimento sono presenti una zona di scarico del sangue grezzo suino, n.1 cisterna sangue bovino, n.1 cella sangue bovino, n.2 silos stoccaggio pesce grezzo e n.1 serbatoio idrolizzazione FOSI.

Macinazione, filtrazione e stoccaggio (solo per sangue)

Il sangue scaricato, per mezzo di tubazioni con giunto a tenuta, viene inviato nei “mulini a martelli” dedicati per tipologia (bovino, suino) dove i coaguli sono rotti ed i corpi estranei eventualmente presenti (penna, setola, ecc) sono trattenuti da griglie che svolgono la funzione di filtro. Qualora la griglia-filtro riduca la propria capacità di lavoro un segnale acustico avverte l’addetto allo scarico che è necessaria la pulizia dello stesso. La pulizia dei filtri è eseguita manualmente utilizzando idropultrici. Gli scarti della pulizia dei filtri sono stoccati in contenitori e ritirati secondo necessità da una ditta autorizzata alla trasformazione di scarti di origine animale di cat.3 diversi dal sangue, l’acqua di lavaggio viene inviata all’impianto di depurazione acque reflue tramite la rete fognaria.

Il sangue è stoccato in cisterne di acciaio inox (cisterne polmone) e lavorato nell’arco di 24 ore dall’arrivo come previsto dal Reg. CE 1069/2009 e ss.mm. Viene utilizzato bisolfito di ammonio. Dalle cisterne polmone il sangue è trasportato per mezzo di pompe e tubazioni dedicate a barilotti polmone.

Dai barilotti polmone il sangue è pompato alla linea di coagulazione e separazione.

All’interno dello stabilimento sono presenti n.2 mulini a martelli (uno per sangue bovino e uno per sangue suino), n.2 cisterne polmone stoccaggio sangue suino, n.1 cisterna polmone di stoccaggio sangue bovino, n.1 barilotto di preriscaldamento sangue suino, n.1 barilotto di preriscaldamento sangue bovino, n.1 deposito di bisolfito di ammonio al 50%.

Coagulazione a vapore e Separazione

La coagulazione del sangue sopra trattato avviene con vapore diretto a 2,5 bar di pressione e temperatura di 133°C. Da questo trattamento si ottengono una fase solida detta coagulo ed una fase liquida detta siero che vengono separate utilizzando centrifughe orizzontali (una per impianto di trattamento termico).

Con le centrifughe si ha la separazione di due fasi: il coagulo, che cade per gravità all’interno dell’essiccatore e il siero confluisce direttamente al depuratore.

Il FOSI subisce solamente la fase di Coagulazione e, successivamente, viene avviato all’essiccatore.

All’interno dello stabilimento sono presenti n.4 separatori orizzontali, n.4 cicloni, n.1 cisterna siero.

Riscaldamento a vapore indiretto e Centrifugazione (solo per pesce)

Dai sili di stoccaggio il sottoprodotto a base di pesce è inviato per mezzo di pompe e tubazioni dedicate al preriscaldatore a vapore indiretto dove l’intera massa viene portata a temperatura ideale per permettere alla *centrifuga orizzontale* di separare le tre fasi che si formano durante il preriscaldamento:

- la fase solida (farina umida) che cade per gravità all’interno dell’essiccatore;
- la frazione acquosa che viene inviata a una cisterna di stoccaggio dedicata per poi essere inviata a impianti di biogas;
- l’olio grezzo che viene inviato alla *centrifuga verticale* all’uscita della quale si ottiene:
 1. olio che attraverso una pompa e una tubazione verrà inviato alle cisterne di stoccaggio mantenute in depressione dalla linea di aspirazione già utilizzata nelle cisterne del sangue;
 2. farinetto che attraverso una pompa e una tubazione verrà inviato nel serbatoio del pesce preriscaldato;
 3. acqua di cui una parte può ritornare in preriscaldamento, ma alla fine dell’attività produttiva finirà ad una cisterna di stoccaggio dedicata per poi essere inviata a impianti di biogas.

All’interno dello stabilimento sono presenti n.1 cuocitore pesce, n.1 decanter pesce, n.1 serbatoio alimentazione decanter, n.1 separatore olio di pesce e n.1 ciclone.

Essiccazione

All'interno degli essiccatori a fascio tubiero rotante il coagulo e il farinetto (di pesce e di FOSI) vengono trattati a una temperatura non inferiore a 80°C. I vapori che si formano sono aspirati da speciali ventole e vengono condensati in condensatori a fascio tubiero ad acqua, mentre la farina grezza viene inviata al successivo trattamento.

All'interno dello stabilimento sono presenti n.5 essiccatori rotanti, n.4 condensatori a fascio tubiero ad acqua, n.1 cisterna condense e n.1 serbatoio per rilancio condensa.

Macinazione

All'uscita dal trattamento termico la farina di pesce grezza, il sangue grezzo (suino e bovino) e la farina di FOSI grezza non presentano una granulometria uniforme per cui, mediante coclee dedicate, tali farine vengono convogliate alle rispettive linee di macinazione. La macinazione della farina viene effettuata mediante mulini a martelli al fine di potere ottenere un prodotto di granulometria ottimale.

All'interno dello stabilimento sono presenti n.4 mulini a martelli.

Stoccaggio e confezionamento

Il sangue secco, la farina di pesce e la farina di FOSI al termine della macinazione sono inviati, tramite trasporto pneumatico dedicato, allo stoccaggio alla rinfusa in silos dedicati e separati fisicamente tra loro aventi la necessaria capacità di stoccaggio.

Dai silos si può effettuare il carico alla rinfusa tramite coclee dedicate, ma diverse dalle precedenti, in sacconi per mezzo di una insaccatrice semi-automatica. Durante la fase di confezionamento viene applicato il cartellino a sacchi o sacconi. Questo presenta colorazione diversa in base alla tipologia di sottoprodotto trattato da cui deriva il prodotto, è riportata la composizione chimica del prodotto finito, oltre al n° di lotto di produzione.

L'olio di pesce è trasferito nelle cisterne dedicate e venduto o in autobotti, o in taniche.

All'interno dello stabilimento sono presenti n.10 silos di stoccaggio farine, n.4 linee di confezionamento big-bags, n.3 silos stoccaggio olio pesce.

Generazione Vapore

Tramite due caldaie viene prodotto vapore per tutto il ciclo produttivo ed, inoltre, vengono utilizzate le sostanze incondensabili come aria comburente per alimentare il bruciatore.

All'interno dello stabilimento sono presenti n.2 generatori di vapore.

Lavaggio mezzi


Terminate le operazioni di scarico dei sottoprodotti di origine animale (sangue, pesce e FOSI) iniziano le procedure di lavaggio e disinfezione dei mezzi di trasporto.

Le cisterne in cui era contenuto il sangue sono risciacquate con la sola acqua utilizzando la linea dell'impianto di lavaggio cisterne. Le acque utilizzate per il risciacquo finiscono nelle cisterne di stoccaggio sangue.

All'interno dello stabilimento sono presenti n.1 serbatoio per il disinfettante destinato alla pulizia automezzi ed n.1 cisterna per lavaggio e disinfezione interna automezzi.

PRODUZIONE FERTILIZZANTI

Inoltre, è presente un ulteriore reparto adibito alla sola produzione di fertilizzanti (Zona F) di cui, di seguito, sono schematizzate e descritte le fasi.



Arrivo e Scarico Emoglobina

L'operatore tramite tubo flessibile si collega alla al rubinetto di scarico della cisterna utilizzata per la raccolta dell'emoglobina liquida. Tale operazione viene svolta nella "Zona sporca" dello stabilimento.

All'interno dello stabilimento è presente n.1 cisterna per raccolta emoglobina (Digestore F).

Reattore (cisterna di ricevimento e stabilizzazione emoglobina)

Terminato lo scarico (riempimento del serbatoio di ricevimento della capacità di 15t), si inizia a dosare tramite pompa il bisolfito di sodio immagazzinato in un serbatoio di stoccaggio adeguato. Quest'ultimo, è dosato a mezzo di pompa a pistoni, subito a valle di una pompa centrifuga, mediante la quale si fa circolare il sangue.

L'emoglobina addizionata di bisolfito viene fatta ricircolare per un tempo minimo di due ore, calcolate a partire dal termine di dosaggio di bisolfito di sodio, per permettere una perfetta dispersione e dissoluzione di quest'ultimo. Dopo tale passaggio, l'emoglobina viene lasciata riposare per 8 ore per permettere la completa azione del bisolfito di sodio su enterobatteri e salmonella eventualmente presenti.

All'interno dello stabilimento sono presenti n.1 serbatoio contenente bisolfito di sodio, n.1 pompa centrifuga, n.1 concentratore a 4 effetti e n.1 condensatore a superficie non attivi.

Carico alla rinfusa e/o confezionamento in cisternette

Per la consegna dell'emoglobina stabilizzata ai clienti sono utilizzate due modalità differenti: il riempimento di cisternette o fusti da 1000 l circa e/o il riempimento alla rinfusa su automezzo. Quest'ultima modalità avviene tramite sistema automatico ed il mezzo di trasporto è posizionato nella "Zona pulita" dello stabilimento e viene caricato mediante tubazioni e rubinetti di carico.

All'interno dello stabilimento sono presenti n.1 tanica da 1000 l e n.1 serbatoio per lo stoccaggio dell'idrolizzato.

Lavaggio e disinfezione automezzi zona sporca

Dopo aver scaricato il sangue e scollegato le tubazioni, l'operatore nella "Zona sporca" si porta in mulino dedicato per specie per effettuare o la fase di scarico dell'eventuale emoglobina rimasta o le fasi di pulizia e disinfezione interna.

Sono, inoltre, presenti nel sito e rilevanti a servizio delle attività di cui sopra:

- un depuratore biologico a fanghi attivi per le acque reflue provenienti dalla produzione e lavaggi impianti, usi domestici e dalla Ditta consociata Haripro.
- Al termine del processo depurativo, le acque vengono separate dai fanghi attraverso la separazione per flottazione.

L'acqua depurata viene scaricata in acque superficiali (Fiume Panaro), mentre i fanghi di risulta vengono utilizzati in agricoltura;

- filtri per l'abbattimento delle polveri situati in corrispondenza di ognuno dei 10 silos di stoccaggio del prodotto finito (filtri Donaldson) e sui mulini (filtri a secco). Le polveri raccolte da questi ultimi vengono scaricate in sacchi, e recuperate nel ciclo di produzione;
- impianto di depurazione ad umido per il trattamento dell'aria degli ambienti di lavoro (in particolare, abbattimento delle emissioni odorogene): l'aria viene convogliata in successione in due colonne di lavaggio in controcorrente, una alimentata da una soluzione acida per acido solforico ed una da una soluzione basica di soda ed ipoclorito. L'adsorbimento e le reazioni con i reagenti chimici asportano dall'aria in uscita le sostanze odorogene contenute originariamente nel flusso in ingresso. Lo scarico dei fanghi avviene in modo automatico;
- un distributore di gasolio con serbatoio fuori terra per il rifornimento degli automezzi.

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

L'assetto tecnico dell'impianto non richiede adeguamenti, pertanto, tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di validità del presente atto.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1 finalità

1. La ditta FAR PRO MODENA S.P.A. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D. È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'ARPAE di Modena (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare all'**ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

1. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) all'ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO). Tali modifiche saranno valutate dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) - ARPAE di

Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Il SAC - ARPAE di Modena, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

2. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in *materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della *normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena ed i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
4. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'ARPAE di Modena.
5. fatte salve le considerazioni di **compatibilità tecnica ai sensi del regolamento comunale vigente degli scarichi in pubblica fognatura**, il gestore è tenuto a realizzare (con le modalità e le tempistiche da concordare con il Comune di Spilamberto ed il gestore del S.I.I.) l'allacciamento dello scarico delle acque trattate nel depuratore aziendale alla fognatura comunale (quando realizzata e disponibile), con recapito finale all'impianto di depurazione comunale. L'autorizzazione al suddetto scarico sarà da richiedere con le modalità di "modifica non sostanziale" all'ARPAE di Modena. Lo scarico delle acque di raffreddamento andrà comunque mantenuto in acque superficiali, per non gravare di eccessivo carico idrico l'impianto comunale;
6. in merito al serbatoio interrato in dismissione il gestore dovrà con adeguato preavviso (almeno 15 giorni) comunicare ad ARPAE di Modena l'eventuale rimozione in modo da permettere una ispezione visiva del fondo scavo da parte del tecnico ARPAE di Modena, ovvero, l'esecuzione di una prova di tenuta finale qualora l'azienda opti per il mantenimento del corpo del serbatoio in sito con bonifica mediante svuotamento e pulizia e successivo riempimento con inerti;
7. alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio programmando specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Si chiede, pertanto, al gestore di trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Spilamberto e Comune di San Cesario sul Panaro (MO) Modena **entro il 11/04/2018** una proposta di monitoraggio in tal senso. A seguito della valutazione della proposta di monitoraggio ricevuta e del parere del Servizio Territoriale di Arpae di Modena, l'Autorità competente effettuerà un aggiornamento d'ufficio dell'AIA. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento (sotto forma di modifica non sostanziale dell'AIA);

8. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all’art. 29-ter comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata assieme al report annuale il 30/04/2015) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolo se usate, prodotte o rilasciate dall’installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo o acque sotterranee.

D2.3 raccolta dati ed informazioni

1. Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione.

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N.2 ASPIRAZIONE ARIA AMBIENTE DI LAVORO + MULINI MACINAZIONE	PUNTO DI EMISSIONE N.3 GENERATORE DI VAPORE + COMBUSTIONE (**)	PUNTO DI EMISSIONE N.4 GENERATORE DI VAPORE + COMBUSTIONE (**)	PUNTO DI EMISSIONE N.7 GAS DI SCARICO AUTOMEZZI CARICO/ SCARICO
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	60.000	15.000	11.000	-
Altezza minima (m)	-	13	8.5	8.5	-
Durata (h/g)	-	24	24	24	-
Polveri (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	-	5 (*)	5 (*)	
H ₂ S (mg/Nmc)	UNICHIM 634 - DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A EPA Method 16-16A	si	si	si	-
NH ₃ (mg/Nmc)	UNICHIM 632:1984 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con metodo IRSA 4030) EPA CTM-027	si	si	si	-

Ossidi di Azoto (mg/Nmc, riferiti a tenore di ossigeno del 3%)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	500 (*)	500 (*)	
Ossidi di Zolfo (mg/Nmc, riferiti a tenore di ossigeno del 3%)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	35 (*)	35 (*)	
Impianto di depurazione	-	3 Filtri a secco su Mulini + 1 filtro a tessuto su aspirazione carichi alla rinfusa + 2 Torri riempite In serie con reagenti (H ₂ SO ₄ – Ipoclorito e Soda)	-	-	-
Frequenza Autocontrollo	-	Semestrale per Portata + COT Annuale olfattometria dinamica, H ₂ S, NH ₃	Semestrale per Portata, COT ed NOx Annuale olfattometria dinamica, H ₂ S, NH ₃	Semestrale per Portata, COT ed NOx Annuale olfattometria dinamica, H ₂ S, NH ₃	-

(*) Concentrazioni riferite ad un tenore di Ossigeno nei fumi secchi pari al 3% (v/v)

(**) Vasche raccolta sangue e pesce, Serbatoio polmone alimentazione, linee preriscaldamento, Condensatori, Serbatoio rilancio siero, Cisterna condense, Serbatoio stoccaggio sangue e pesce, Cisterna ex concentrato, Cisterna siero

Le emissioni E3 ed E4 fungono da combustori delle sostanze volatili contenute nelle arie provenienti dagli impianti di cottura e le camere di combustione dei due generatori devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Parametri della camera di combustione:

temperatura di esercizio	>750 °C
velocità media nella sezione di ingresso	6-15 m/s
tempo di permanenza:	0,3 -1 s

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N.8 SFIATO CISTERNA VAPORE	PUNTO DI EMISSIONE N.9 SCARICO VAPORE GENERATORE	PUNTO DI EMISSIONE N.10 SCARICO VAPORE GENERATORE	PUNTO DI EMISSIONE N.11 GAS DI SCARICO AUTOMEZZI CARICO/ SCARICO
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	Tiraggio naturale	12 t/h	10 t/h	-
Altezza minima (m)	-	11	8.5	8.5	-
Durata (h/g)	-	24	1	1	-
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-
Frequenza Autocontrollo	-	-	-	-	-

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati

di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’ARPAE di Modena. Inoltre, per gli inquinanti riportati potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché, altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all’ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni;
4. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all’ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO) **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose.**
5. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all’ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO) le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d’abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell’Autorità di Controllo, **per almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato);
7. gli abbattitori ad umido devono essere dotati di misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio, ovvero, misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio, ovvero, indicatore del liquido di lavaggio e di misuratore di pH della soluzione di lavaggio;
8. i filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi e costituiti da misuratori istantanei di pressione differenziale;
9. ai fini del mantenimento dell’efficienza dell’impianto di abbattimento a carboni attivi a servizio della vasca di bilanciamento dell’impianto di depurazione aziendale, la Ditta dovrà effettuare la sostituzione del carbone attivo con frequenza almeno mensile nel periodo più caldo (giugno - settembre) ed ogni sostituzione deve essere opportunamente registrata;
10. le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d’inizio e fine rullino. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione **per almeno per 5 anni;**

11. durante il tempo necessario alla fermata degli impianti di produzione, gli abbattitori ad umido devono essere gestiti come segue:

- **il sistema di abbattimento ad umido** deve essere tenuto attivo, **fino alla completa fermata degli impianti di produzione e all'avvenuto ricambio totale dell'aria degli ambienti, per almeno 2 volte**; al termine di tale periodo, in concomitanza con lo spegnimento del depuratore, **il condotto di espulsione deve essere chiuso** tramite serranda comandata elettricamente, in modo da impedire ogni fuoriuscita di emissioni dallo stabile;
- **i generatori** devono essere mantenuti in esercizio con **attivazione degli scarichi di vapore E9 e/o E10 fino alla completa evacuazione dei vapori di produzione**; al termine di tale periodo, in concomitanza con lo spegnimento dei generatori, **il condotto di espulsione deve essere chiuso** tramite serranda comandata elettricamente in modo da impedire ogni fuoriuscita di emissioni dallo stabile.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

12. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana;

13. le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- la data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per **almeno per 5 anni**.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

14. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile

dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni;

15. i certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni;
16. la periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni;
17. le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPA Sezione Provinciale di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ALTRE PRESCRIZIONI

18. Nei periodi di fermo produzione tutte le aperture verso l'esterno (portoni, finestre, lucernari, griglie di immissione, camini) devono essere tenute chiuse;
19. le emissioni diffuse dovranno essere valutate in prossimità delle seguenti postazioni:
 - bordo vasca di bilanciamento;
 - zona separazione fanghi/flottatore;
 - zona vasca fanghi.

La durata del monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse dovrà essere di **almeno 5gg lavorativi continuativi** e dovrà essere eseguito nel periodo compreso tra **giugno-agosto**. I risultati delle misurazioni dovranno essere espressi come media dell'intero periodo e dovranno essere comunicati all'ARPAE di Modena, Comune di Spilamberto e Comune di San Cesario **entro 120 giorni a partire dall'ultimo giorno dell'esecuzione dei prelievi richiesti**;

20. l'azienda dovrà effettuare **misurazioni di concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica** sia alle emissioni convogliate (E2, E3, E4), che alle emissioni diffuse;
21. al fine di verificare periodicamente la differenza tra la pressione all'interno dei locali e quella atmosferica, il gestore deve controllare la direzione e la velocità dell'aria in corrispondenza delle aperture atte al reintegro mediante anemometro (a filo o a ventolino);
22. I condotti di aspirazione recapitanti alla depurazione ad umido (E2) e quelli recapitanti agli impianti termici (E3, E4), devono essere mantenuti di norma separati. La serranda che mette in comunicazione le due linee potrà essere azionata manualmente solo in condizioni di emergenza (fermata di entrambi i generatori) al fine di avviare alla depurazione ad umido effluenti che sarebbero altrimenti scaricati in atmosfera tal quali;
23. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;
24. l'azienda è tenuta, quando necessario, ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Il Gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione delle acque provenienti dal ciclo tecnologico e dai servizi igienici. Ogni disattivazione dell'impianto di depurazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata all'ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto, Comune di San Cesario S/P;
2. tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente all'ARPAE di Modena. I medesimi devono essere sigillabili in modo tale da impedirne l'azzeramento;

3. i pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché, accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni;
4. i pozzetti da utilizzare ai fini dei prelievi fiscali sono quelli individuati in planimetria della rete idrica e degli scarichi ai punti PI1 e PI2 (datata Ottobre 2015 allegata alla Comunicazione caricata su Portale AIA-IPPC in data 10/11/2015);
5. è consentito lo scarico nel fiume Panaro delle acque reflue depurate nell'impianto aziendale (reflui industriali, reflui domestici) e delle acque di raffreddamento, mediante gli scarichi individuati in "planimetria della rete idrica e degli scarichi" suddetta, in corrispondenza dei punti PI1 (subito a valle del depuratore) e PI2 (scarico finale a valle di PI1), nel rispetto dei valori **limite** della **Tabella 3** dell'Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, ad eccezione dei parametri azotati per cui sono previsti limiti più restrittivi:
 - Azoto ammoniacale 5 mg/l;
 - Azoto totale 15 mg/l.

Tali valori devono essere rispettati nei pozzetti ispettivi PI1 e PI2.

6. nei **mesi estivi (giugno-settembre)**, periodo di magra del fiume, nel punto di congiunzione tra scarico del depuratore ed acque di raffreddamento (PI2) devono essere rispettati i **limiti** indicati nella **Tabella 4**, dell'Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06;
7. è sempre consentito lo scarico delle acque meteoriche derivanti sia da FARPRO, che da HARIPRO, tramite il punto indicato in planimetria con PI3, nella fognatura stradale con scarico finale nel fiume Panaro; il rispetto dei limiti indicati in tabella 3 e in tabella 4, per le acque reflue industriali, è riferito di norma ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
8. il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Spilamberto ed in Comune di San Cesario sul Panaro (competenza dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC dell'Arpae di Modena).

D2.6 emissioni nel suolo

1. Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime – compreso gasolio per autotrazione, rifiuti, vasche dell'impianto di depurazione, cisterne stoccaggio materie prime, ecc) onde evitare contaminazioni del suolo e mantenere sempre vuoti gli eventuali bacini di contenimento;
2. Non sono ammessi depositi di materiali in genere su pavimentazione permeabile che possano dare luogo a contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
3. relativamente agli spandimenti su suolo dei fanghi in agricoltura sono valide le prescrizioni contenute nell'Allegato II al presente atto di modifica dell'AIA;

D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

1. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
2. provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano;
3. rispettare i seguenti limiti:

	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)
Classe V	70 dB(A)	60 dB(A)	5	3

4. utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose (rif. Planimetria valutazione impatto acustico):

Punto di misura (*)	Descrizione
Punto 1	Confine lato nord in prossimità del depuratore
Punto 2	Confine lato nord-ovest
Recettore (**)	I recettori individuati distano oltre 250 metri; l'apporto di rumore dell'azienda è trascurabile, pertanto non si ritiene necessario individuare recettori sensibili.

(*) i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di variazioni alle sorgenti sonore o dell'intorno aziendale.

(**) i recettori sensibili potranno essere integrati o modificati, in caso di variazione delle condizioni abitative presenti nell'intorno dell'impianto o variazioni della localizzazione delle sorgenti aziendali

5. il gestore, nel caso in cui nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, dovrà confrontare l'impatto acustico della propria attività con i nuovi limiti di cui alla classificazione attribuita alla zona in esame e comunicare all'ARPAE di Modena eventuali superamenti di tali limiti comunali. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.

D2.8 gestione dei rifiuti

1. E' consentito lo stoccaggio di rifiuti prodotti durante il ciclo di lavorazione sia all'interno dei locali dello stabilimento, che all'esterno (area cortiliva), purché, collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei contenitori e tutte le aree di deposito rifiuti devono essere pavimentate. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti;
2. i rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti negli appositi contenitori a tenuta o qualora stoccati in fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato;
3. allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe indicanti il relativo codice CER e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc);
4. non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento;
5. relativamente allo stoccaggio ed all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura rimangono valide le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni settoriali (per lo stoccaggio dei fanghi presso le varie aziende agricole – lotti 1-2-3 e 4) e quelle contenute nell'Allegato II al presente atto di modifica dell'AIA.

D2.9 energia

1. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD ed adottare, ove possibile, accorgimenti tecnici che consentano un maggior controllo dei consumi parziali delle varie aree dello stabilimento.

D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale devono essere seguite le modalità e le indicazioni riportate nelle procedure operative definite nel Piano di Emergenza già adottato da FAR PRO MODENA S.P.A.;
2. in caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando dell'accaduto quanto prima ARPAE di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'impianto

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/o o fax all'ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO). Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. ARPAE provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc;
2. qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO) la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti;
3. all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
4. in ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
 - lasciare il sito in sicurezza;
 - svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature), provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
5. l'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a **nulla osta** scritto dell'ARPAE – SAC di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

1. **Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.**
2. **Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.**

D3.1 Attività di monitoraggio e controllo

D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Sottoprodotti in ingresso (Reg.CE 1069/09) - SANGUE	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Sottoprodotti in ingresso (Reg.CE 1069/09) - PESCE	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Sottoprodotti in ingresso (Reg.CE 1069/09) - FOSI	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Ingresso materiali ausiliari per la produzione	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Ingresso reagenti per impianti depurazione aria e acqua	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Farine di sangue prodotte	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Farine di pesce prodotte	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale

Farine FOSI prodotte	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Olio di pesce prodotto	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Fertilizzanti prodotti	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.2. Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Prelievo di acque da pozzo per uso produttivo	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Prelievo di acque da pozzo per raffreddamento	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.3. Monitoraggio e Controllo energia e Consumo combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Consumo di energia elettrica	contatore	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Consumo totale di gas metano	contatore	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.4 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Portata e concentrazione degli inquinanti	verifica analitica	E2 Semestrale: Portata + COT Annuale: H ₂ S, NH ₃ , olfattometria dinamica E3, E4 Semestrale: Portata, COT, NOx Annuale: H ₂ S, NH ₃ , olfattometria dinamica	<i>Biennale:</i> E2 per i parametri Portata, COT, H ₂ S, NH ₃ Uno a scelta fra E3 ed E4 per i parametri Portata, Ossigeno, COT, H ₂ S, NH ₃ , NOx	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale
Concentrazione degli inquinanti nelle emissioni diffuse: - bordo vasca di bilanciamento - separazione fanghi / flottatore - zona vasca fanghi	verifica analitica	Annuale Caratterizzazione quali-quantitativa delle sostanze odorigene: aldeidi, ammoniaca, acido solfidrico, composti organici volatili + olfattometria dinamica	<i>Biennale</i> 1 punto per H ₂ S, NH ₃ , Caratterizzazione dei COV	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale
Direzione e velocità dell'aria in corrispondenza delle aperture atte al reintegro	verifica analitica	Annuale	<i>Biennale</i>	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale

Funzionamento pompa ricircolo dell'abbattitore ad umido	-	continuo	Biennale	cartacea su rullini	annuale
Controllo liquidi di lavaggio dell'abbattitore ad umido	pH e potenziale redox	continuo	Biennale	-	-
Funzionamento on/off dei dispositivi di depurazione degli impianti di abbattimento ad umido	-	Giornaliero	Biennale	-	-
Camere di combustione E3 ed E4	temperatura	continuo	Biennale	-	annuale
	Ossigeno, CO	Misura e registrazione continua	Biennale	-	annuale
Lavaggio scambiatori a servizio di E3 ed E4	-	Semestrale	Biennale	Cartacea su registro degli autocontrolli od elettronica	-

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Portata acque reflue industriali scaricate	Contatore volumetrico o altro sistema di misura della portata	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Portata acque reflue di raffreddamento scaricate	Contatore volumetrico o altro sistema di misura della portata	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Concentrazione degli inquinanti acque reflue industriali scaricate	verifica analitica da laboratorio esterno	<u>Trimestrale</u> su PI1 e PI2 per pH, COD, BOD5, SST, N ammoniacale, N nitrico, N totale, cloruri, solfati, P totale <u>Di cui 2 in periodo estivo</u>	<i>Biennale</i> su PI1 e PI2 con: pH, COD, BOD5, SST, N ammoniacale, N nitrico, cloruri, solfati, P totale	cartacea su rapporti di prova	annuale
Quantitativo acqua in ingresso al depuratore da ditta FAR-PRO	Contatore volumetrico o altro sistema di misura della portata	mensile	<i>Biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Quantitativo acqua in ingresso al depuratore da ditta HARI-PRO	Contatore volumetrico o altro sistema di misura della portata	mensile	<i>Biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.6 Monitoraggio e Controllo Sistemi di depurazione acque

Nell'impianto è presente un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi delle acque provenienti dal ciclo produttivo, dai servizi igienici e dalla ditta consociata Hari Pro. Il gestore deve curarne il corretto funzionamento.

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Funzionamento impianto di depurazione reflui industriali	controllo visivo	giornaliera	Biennale	elettronica e/o cartacea solo in caso di anomalie/malfunzionamento con specifico intervento	annuale
	Ammoniaca	In continuo	Biennale		annuale
	verifica della funzionalità degli elementi essenziali	Semestrale	Biennale		annuale

D3.1.7 Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	-	qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	biennale con verifica delle eventuali registrazioni	elettronica e/o cartacea interventi effettuati	annuale
Valutazione impatto acustico	misure fonometriche (*)	Quinquennale o nel caso di modifiche impiantistiche che prevedano variazioni acustiche significative	Quinquennale	relazione tecnica (**) eseguita da tecnico competente in acustica	Quinquennale

(*) utilizzare i punti di misura prescritti al **punto 4 della Sezione D2.7**

(**) Da inviare all'ARPAE di Modena, Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro

D3.1.8 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Rifiuti prodotti in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore	biennale	come previsto dalla norma di settore	-
Rifiuti inviati allo smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Rifiuti inviati al recupero	quantità	come previsto dalla norma di settore	biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti	marcatura dei contenitori e controllo visivo della separazione	in corrispondenza di ogni messa in deposito	biennale	-	-
Stato di conservazione dei contenitori, degli eventuali bacini di contenimento e delle aree di deposito temporaneo	controllo visivo	giornaliera	Biennale	-	Annuale
Fanghi di depurazione inviati a recupero/smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	Annuale
Analisi periodiche fanghi della vasca di sedimentazione dell'impianto di depurazione per utilizzo in agricoltura	Parametri previsti All.4 D.G.R. 2773/04 e 285/05	semestrale	biennale	cartacea	annuale

D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Verifica di integrità di vasche interrato e non e serbatoi fuori terra (*)	controllo visivo	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale

(*) Per serbatoio interrato dismesso rif. **Prescrizione D2.6**

D3.1.10 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance

PARAMETRO	MISURA	RIFERIMENTO	REGISTRAZIONE	REPORT
				Gestore (trasmissione)
Consumo idrico specifico (Rapporto tra m ³ di acqua prelevati per usi produttivi – pozzi 1 e 2 - e materia prima in ingresso)	m ³ /t	$W = \text{Acqua prelevata ad uso industriale/MP}$	Cartacea	Annuale
Consumo specifico totale medio annuale di energia riferito alla materia prima in ingresso	GJ/t	$E_{\text{tot}} = (EE+ET)/MP$	Cartacea	Annuale
Fattore di emissione di Sostanze Organiche Volatili da emissioni convogliate rispetto alla materia prima in ingresso	g/t	$PE_{\text{SOV}} = MF_{\text{SOV}}/MP$	Cartacea	Annuale
Fattore di emissione COD in acqua rispetto alla materia prima in ingresso	Kg/ton	$PE_{\text{COD}} = MF_{\text{COD}}/MP$	Cartacea	Annuale
Fattore di emissione Fosforo totale in acqua rispetto alla materia prima in ingresso	Kg/ton	$PE_{\text{P}} = MF_{\text{P}}/MP$	Cartacea	Annuale
Fattore di emissione Azoto totale in acqua rispetto alla materia prima in ingresso	Kg/ton	$PE_{\text{N}} = MF_{\text{N}}/MP$	Cartacea	Annuale
Incidenza fanghi di depurazione rispetto alla materia prima in ingresso	Kg/ton	$WR = \text{Fanghi}/MP$	Cartacea	Annuale

Legenda: MP= sangue lavorato; F=fanghi prodotti, EE= Energia Elettrica; ET= Energia Termica

D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché, prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE

Al fine di ottimizzare la gestione dell'impianto, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'impianto;
2. qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevabilità individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2.1, i relativi valori dovranno essere riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella;

3. l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto;
4. nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
 - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 - ottimizzare i recuperi comunque intesi;
 - diminuire le emissioni in atmosfera;
5. dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto;
6. le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria l'annotazione di cui al precedente punto D2.4.6;
7. Il sistema di isolamento del filtro a servizio della vasca di bilanciamento dell'impianto di depurazione aziendale dovrà essere mantenuto sempre efficiente al fine di ridurre il riscaldamento da insolazione che può provocare effetto di strippaggio dei carboni;
8. Le Aree relative alle attività di:
 - Scarico sangue grezzo (zona 1), Scarico sangue grezzo (zone 2) e cisterne;
 - Centrifughe, essiccatori, condensatori;
 - Confezionamento, carico, insacco, deposito farina grezza;
 - Stoccaggio materiale confezionato 1 e 2;
 durante l'esercizio delle attività produttive devono essere mantenuti costantemente in condizioni di depressione;
9. per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti;
10. il gestore è tenuto a valutare eventuali ulteriori margini di recupero e /o riciclo dell'acqua utilizzata, in modo da utilizzare la risorsa idrica più efficientemente possibile;
11. il gestore in occasione di future modifiche o ristrutturazioni dovrà valutare la possibilità d'installare misuratori di consumo di acqua su ciascun comparto produttivo e/o su ciascuna macchina, oltre al contatore generale attualmente presente;
12. il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive;
13. il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento fumi, provvedendo alla sostituzione quando necessario;
14. il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;
15. qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata all'ARPAE di Modena entro i successivi 30 giorni.

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC
 STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
 ARPAE DI MODENA
 dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n.25 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO II - 6[^] MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA DITTA FAR PRO MODENA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI FANGHI DA DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA AI SENSI DEL D.L. 99/92

- Rif.int. N. 118/01643500364
- sede legale ed impianto in Comune di Spilamberto (MO), Via Ghiarole n. 72
- impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06)

A – PREMESSA NORMATIVA

- a. L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è disciplinata dal Decreto Legislativo 99/92 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare, del suolo, in attuazione della Direttiva 86/278/CEE.
- b. La Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale prima di competenza delle singole Province.
- c. La Giunta Regionale Emilia Romagna con Deliberazione n. 2773/2004, successivamente aggiornata con Deliberazione n. 285/2005, Deliberazione n. 1801/05, Deliberazione n. 550/07 e Deliberazione 297/09 ha approvato le "Disposizioni in materia di gestione ed autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura".
- d. La Provincia di Modena con la Delibera del Consiglio n. 40 del 12/03/2008 ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in attuazione del Piano di Tutela delle Acque. All'articolo 28 comma 2 punto b delle relative norme tecniche di attuazione ha stabilito che nelle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedocollina-pianura e più precisamente nei settori di ricarica di tipo A, B, C e D di cui alle tavole 8 della cartografia è vietato lo spandimento dei fanghi di depurazione prodotti all'esterno dell'area; con la stessa Delibera è stata approvata la "Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione".

B – SEZIONE DESCRITTIVA/INFORMATIVA

- a. La ditta Far Pro Modena S.p.A., in qualità di gestore dell'impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 all. VIII D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda), avente sede legale e produttiva in Via Ghiarole n. 72, in Comune di Spilamberto (MO) è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con **Determinazione n. 391 del 29/10/2012 e ss.mm.** L'Allegato II della citata AIA costituisce l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura in quanto Far Pro Modena è sia produttore, che utilizzatore dei fanghi stessi.

Il quadro autorizzato attualmente è il seguente:

- il fango è prodotto dal trattamento di acque reflue industriali provenienti da attività del settore agro-alimentare di cui all'allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e successive modifiche e integrazioni ed ha il seguente CER 02-02-04 "preparazione e trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale";
- la potenzialità dell'impianto di depurazione biologica è pari a 78.000 abitanti equivalenti;
- il produttore del fango (Far Pro Modena S.p.A.) ha effettuato la caratterizzazione preventiva del fango nell'anno 2005 con esito positivo; da allora le analisi periodiche semestrali sul fango come prodotto dall'impianto di depurazione hanno confermato che il fango ha sempre mantenuto le caratteristiche per essere utilizzato sul suolo agricolo;

- la stima di produzione annuale di fango, basata sulle produzioni di fango dichiarate dal 2007 al 2011, è di circa t. 6000 tal quali che in base alla percentuale media di sostanza secca derivante dalle analisi periodiche del fango tal quale (2,96%) equivale a t 177,6 di sostanza secca;
- il fango prodotto è di consistenza non palabile;
- la ditta Far Pro Modena S.p.A. attualmente dispone di 4 contenitori per lo stoccaggio dei fanghi descritti nella tabella seguente:

N°	Sito a	Autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti				
		Ente	Atto n.	Data atto	Scadenza	Capacità di stoccaggio autorizzata (t)
1	Castelfranco Emilia (Manzolino)	Provincia di Modena (ora SAC ARPAE di Modena)	18	01/02/2011	31/01/2021	1262
2	Castelfranco Emilia (Via Valletta, 23)	Provincia di Modena (ora SAC ARPAE di Modena)	15	27/01/2011	26/01/2021	290
3	Castelfranco Emilia (Via Rastellino, 13)	Provincia di Modena (ora SAC ARPAE di Modena)	16	27/01/2011	26/01/2021	290
4	Modena (Portile)	Provincia di Modena (ora SAC ARPAE di Modena)	17	27/01/2011	26/01/2021	60

- ogni contenitore di stoccaggio si compone di un solo lotto funzionale e la capacità complessiva di stoccaggio (t. 1902) permette di distribuire una quantità massima annuale di fanghi tal quale di t. 5706 (t. 1902 x 3);
- le analisi dei terreni delle zone omogenee autorizzate all'uso dei fanghi sono in corso di validità e sono conformi ai valori limite indicati nell'allegato 3 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e successive modifiche e integrazioni;
- i terreni disponibili per lo spandimento dei fanghi elencati alla **Sezione Terreni dell'Allegato II dell'AIA** e sono complessivamente ha 67,8 ha in zona non vulnerabile e 2,32 ha in zona vulnerabile e potranno essere utilizzati solo con un'analisi in corso di validità;

b. in data 19/09/2017 il gestore ha presentato mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA in cui richiede l'inserimento nel conteggio dei volumi disponibili per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura della vasca I3 presente sul luogo di produzione fanghi (stabilimento via Ghiarole).

In tale vasca (di capacità utile di stoccaggio pari a 380 mc) sono attualmente depositati i fanghi CER02.02.04 in uscita dall'impianto di depurazione, ma tale volumetria non è considerata al fine delle procedure di successivo spandimento in agricoltura.

Nella domanda di modifica suddetta viene specificata la modalità di gestione del vasca I3 di seguito dettagliata:

- nel caso di impiego della vasca I3 come lotto di stoccaggio, i fanghi presenti nello stesso saranno stoccati per il tempo strettamente necessario al conferimento a destinazione; pertanto, trattasi a tutti gli effetti di un deposito temporaneo la cui gestione avverrà con le seguenti modalità:
 1. sarà monitorata la data di avvio delle operazioni di riempimento della vasca e la data del suo avvenuto riempimento o comunque di chiusura del lotto;
 2. una volta chiuso il lotto, sarà prelevato il campione per lo svolgimento delle analisi di caratterizzazione necessarie per l'avvio a spandimento;
 3. ottenuti i risultati, la vasca verrà svuotata ed il fango sarà conferito direttamente allo spandimento;

4. dalla data di inizio di riempimento del lotto, alla data di effettivo conferimento del fango a destinazione, decorrerà un periodo non superiore ai tre mesi, così come prevede il criterio temporale per l'avvio dei rifiuti a destinazione;
 5. al fine di tenere monitorate le tempistiche suddette, nel registro di carico e scarico, alla colonna "annotazioni" il gestore avrà cura d'inserire una nota che espliciti la gestione dei carichi come lotto, con riferimento particolare alla prima data di carico del lotto stesso;
 6. le operazioni di scarico del registro riporteranno i riferimenti ai carichi muniti di annotazione; in questo modo sarà possibile verificare che dalla data del primo carico gestito come lotto, alla data di effettivo scarico del lotto, non siano decorsi più di 3 mesi;
- in attesa dei referti analitici necessari a sbloccare il lotto I3, i fanghi che continueranno ad essere prodotti dall'impianto di depurazione verranno pompati direttamente in una cisterna, installata su semirimorchio dedicato al trasporto di tali rifiuti, il quale verrà posizionato nell'area adiacente alla vasca. La deviazione dei fanghi dal lotto alla cisterna sarà possibile grazie all'installazione di una coppia di valvole di intercettazione nella tubazione che riempie la vasca, le quali bloccheranno il flusso diretto al lotto I3, deviando il fango direttamente nella cisterna. La cisterna su semirimorchio (collegata o meno al trattore stradale) funge da serbatoio in configurazione di deposito temporaneo e, una volta completato il carico, il trasporto dei fanghi sarà gestito come previsto dalla normativa specifica di settore.
 - l'area dove avverrà il riempimento della cisterna è dotata di caditoie collegate all'impianto di depurazione tramite la rete fognaria interrata, quindi, eventuali sversamenti saranno intercettati e rinviati al depuratore
 - normalmente i carichi e gli scarichi per i fanghi presenti nella vasca I3 (quando non viene utilizzata come lotto) saranno contestuali, in quanto lo scarico avviene entro 10 gg dalla produzione. Tali fanghi saranno avviati, come attualmente avviene, ai lotti di stoccaggio 1, 2, 3 e 4 già autorizzati o ad altra destinazione autorizzata;

Inoltre:

- vengono forniti i nuovi dati della capacità di stoccaggio a seguito della modifica richiesta, riportati nella tabella seguente:

Lotto N°	Sito a	Capacità di stoccaggio autorizzata (t)
1	Castelfranco Emilia (Manzolino)	1262
2	Castelfranco Emilia (Via Valletta, 23)	290
3	Castelfranco Emilia (Via Rastellino, 13)	290
4	Modena (Portile)	60
5	Spilamberto (via Ghiarole)	342 (*)
TOTALE		2244

(*) Il volume indicato è pari a 90% del volume del vascone di stoccaggio, al fine di mantenere un volume di sicurezza pari a 10%.

- è specificato che ogni contenitore di stoccaggio si compone di un solo lotto funzionale e la capacità complessiva di stoccaggio permetterà di distribuire una quantità massima annuale di fanghi tal quale di **6732 t** (calcolato come 2244 t x 3);

- sono riconfermati i quantitativi di terreni già autorizzati ed è richiesto il mantenimento della disponibilità dei terreni di Portile per i quali, in caso di necessità di eventuale utilizzo, sarà presentato preventivamente un Piano di distribuzione annuale aggiornato e le relative analisi dei terreni;
- sono forniti i dati ed i calcoli relativi alla quantità di Azoto impiegabile sui terreni disponibili e sulla quantità di Azoto contenuta nei fanghi che si intende utilizzare in agricoltura. Sulla base delle analisi relative ai fanghi in uscita dal depuratore è stato verificato che la sostanza secca si attesta in maniera costante su valori pari al 3%, mentre l'azoto totale sulla sostanza secca è pari al 7%. Utilizzando tali valori e la quantità massima annuale di fanghi tal quale richiesta (6732 t), è emerso che i terreni nelle disponibilità dell'azienda sono sufficienti a distribuire i nuovi quantitativi di fanghi che si intende utilizzare in agricoltura.

C - SEZIONE PRESCRITTIVA

- si autorizza con le limitazioni di cui ai punti successivi la ditta Far. Pro Modena S.p.A. con sede legale a Spilamberto Via Ghiarole n. 72, all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione biologica provenienti dal proprio impianto di trattamento dei reflui industriali ubicato in Spilamberto Via Ghiarole n. 72;
- **l'autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione biologica in agricoltura ha la medesima validità della presente AIA e ne deve esserne richiesto il rinnovo assieme alla stessa, pena la revoca;**
- l'autorizzazione è vincolata alle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto Legislativo 99/92 e nelle Delibere di Giunta Regionale n. 2773/04, n. 285/05, n. 1801/05, n. 550/07 e 297/09, in particolare:
 1. il gestore in qualità di produttore del fango deve eseguire **ogni 6 mesi** gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e n. 285/05 (come evidenziato anche nel piano di monitoraggio). I rapporti di prova, derivanti dagli accertamenti analitici, devono essere trasmessi con la medesima frequenza all'ARPAE di Modena. Il mancato rispetto della periodicità delle analisi comporterà la sospensione dell'autorizzazione;
 2. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:
 - a. nel periodo compreso tra il **1 novembre e la fine di febbraio;**
 - b. sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - c. nelle zone di divieto previste dalla cartografia delle aree idonee allo spandimento dei liquami zootecnici e dei fanghi biologici approvata con la Delibera di Giunta Provinciale n. 40 del 12/03/2008;
 - d. nelle zone di rispetto alle captazione di acque ad uso umano di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006;
 - e. a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II - lettera m) della Delibera di Giunta Provinciale 2773/04, dai laghi e invasi/ bacini anche artificiali;
 - f. a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
 - g. a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
 - h. in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone

- in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - dell'Autorità di bacino del fiume Po;
- i. in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
 - l. in terreni con pH minore di 5;
 - m. in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
 - n. sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
 - o. in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
 - p. qualora al momento dell'impiego in agricoltura superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e n. 285/05;
 - q. qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati dall'allegato 3 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04;
 - r. qualora fanghi contenenti cromo siano utilizzati sui suoli il cui potere ossidante, determinato secondo i metodi previsti dal paragrafo XVII della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, possa produrre una quantità di cromo esavalente uguale o superiore a 1 micro-mole;
3. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:
- a. su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tamponante" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
 - b. nei terreni di golena aperta e chiusa;
 - c. sui seminativi prima di 15 giorni dalla semina fatto salvo che si distribuiscano i fanghi non palabili con sistemi ad iniezione diretta nel suolo su terreni coltivati a graminacee e foraggiere poliennali nel periodo primaverile e dopo gli sfalci;
4. è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo;
5. l'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione degli effluenti zootecnici ad esclusione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione che trattano reflui industriali del settore agroalimentare così come individuati all'allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n. 2773 e successive modifiche e integrazioni; in ogni caso, su uno stesso terreno non possono essere distribuiti nello stesso anno effluenti di allevamento e fanghi di depurazione;
6. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni elencati nella **SEZIONE TERRENI** del presente allegato, solo con un'analisi in corso di validità;
7. le analisi dei terreni hanno validità triennale dalla data riportata sul referto analitico, qualora l'analisi di un terreno scada nel periodo di durata del presente atto è da intendersi automaticamente sospesa la possibilità di utilizzare fanghi su tale superficie fino alla data di presentazione di un nuovo referto analitico, valido e conforme, all'ARPAE di Modena;
8. il gestore **entro il 31 Dicembre di ogni anno** deve presentare all'ARPAE di Modena un **Piano di Distribuzione Annuale dei fanghi a consuntivo ed uno a preventivo**. I piani di distribuzione dovranno contenere i riferimenti ai terreni utilizzati, i tempi, i quantitativi, le tipologie e le modalità di utilizzazione dei fanghi in rapporto alle esigenze delle colture ed agli ordinamenti colturali in atto e previsti secondo quanto previsto nell'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;

9. il Piano di Distribuzione a consuntivo dovrà contenere oltre a quanto già stabilito al punto 8:
 - a. una breve **relazione agronomica** che evidenzi le produzioni vegetali ottenute sui terreni interessati allo spandimento dei fanghi e la loro collocazione, nonché, lo stato della copertura vegetale nei terreni coltivati a graminacee foraggere poliennali;
 - b. un **bilancio dei fanghi** che preveda la produzione annuale, la giacenza negli stoccaggi a inizio e fine anno, il fango distribuito agronomicamente ed il fango smaltito con altre modalità;
10. il gestore **entro la fine di febbraio di ogni anno** deve presentare all'ARPAE di Modena la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente, utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/2004;
11. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti agronomici e ambientali indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04 oltre al limite massimo definito in base alla capacità di stoccaggio t. **6732** di fango liquido tal quale per anno;
12. l'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per **lotti funzionali** secondo l'articolazione degli impianti di stoccaggio, la cui identificazione e capacità autorizzate sono riportate nella tabella seguente:

N°	Sito a	Autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti				
		Ente	Atto n.	Data atto	Scadenza	Capacità di stoccaggio autorizzata (t)
1	Castelfranco Emilia (Manzolino)	Provincia di Modena (ora SAC ARPAE di Modena)	18	01/02/2011	31/01/2021	1262
2	Castelfranco Emilia (Via Valletta, 23)	Provincia di Modena (ora SAC ARPAE di Modena)	15	27/01/2011	26/01/2021	290
3	Castelfranco Emilia (Via Rastellino, 13)	Provincia di Modena (ora SAC ARPAE di Modena)	16	27/01/2011	26/01/2021	290
4	Modena (Portile)	Provincia di Modena (ora SAC ARPAE di Modena)	17	27/01/2011	26/01/2021	60
5	Spilamberto (via Ghiarole)	SAC ARPAE di Modena)	6 ^A MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA		29/10/2022	342 (*)
TOTALE						2244

(*) Il volume indicato è pari a 90% del volume del vascone di stoccaggio, al fine di mantenere un volume di sicurezza pari a 10%.

13. l'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti;
14. il periodo massimo di permanenza dei fanghi nei **lotti di stoccaggio 1, 2, 3 e 4** non può comunque essere **superiore ai 18 mesi**;
15. i fanghi presenti nella **vasca I3**, quando viene utilizzata come lotto di stoccaggio, devono **essere gestiti in regime di Deposito Temporaneo**, quindi, devono essere stoccati per il tempo strettamente necessario al conferimento a destinazione e la gestione degli stessi deve avvenire con le seguenti modalità:
 - a. deve essere annotata su apposito registro la data di avvio delle operazioni di riempimento della vasca e la data del suo avvenuto riempimento o, comunque, di chiusura del lotto;

- b. una volta chiuso il lotto, deve essere prelevato il campione per lo svolgimento delle analisi di caratterizzazione necessarie per l'avvio a spandimento;
 - c. ottenuti i risultati, la vasca deve essere svuotata ed il fango andrà conferito direttamente allo spandimento;
 - d. dalla data di inizio di riempimento del lotto, alla data di effettivo conferimento del fango a destinazione, **non deve decorrere un periodo superiore ai tre mesi** (così come prevede il criterio temporale per l'avvio dei rifiuti a destinazione);
 - e. al fine di tenere monitorate le tempistiche suddette, nel registro di carico e scarico rifiuti, alla colonna "annotazioni", dovrà essere inserita una nota che espliciti la gestione dei carichi come lotto, con riferimento particolare alla prima data di carico del lotto stesso;
 - f. le operazioni di scarico del registro devono riportare i riferimenti ai carichi muniti di annotazione (in questo modo sarà possibile verificare che dalla data del primo carico gestito come lotto, alla data di effettivo scarico del lotto, non siano decorsi più di 3 mesi);
 - g. in attesa dei referti analitici necessari a sbloccare il lotto I3, i fanghi che continueranno ad essere prodotti dall'impianto di depurazione devono essere pompati direttamente in una cisterna, installata su semirimorchio dedicato al trasporto di tali rifiuti, posizionato nell'area adiacente alla vasca. La cisterna su semirimorchio costituisce deposito temporaneo; una volta completato il carico e raggiunta la "configurazione di trasporto" dovranno essere rispettate le modalità e le tempistiche previste dalla normativa specifica di settore;
16. quando la vasca I3 NON viene utilizzata come lotto di stoccaggio i fanghi contenuti in essa saranno avviati, come attualmente avviene, ai lotti di stoccaggio 1, 2, 3 e 4 già autorizzati o ad altra destinazione autorizzata, nelle modalità previste dalla normativa di settore sui rifiuti;
17. il gestore prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e n. 285/05 allegando i risultati alla notifica;
18. ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 99/92 almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà **notificare** mediante PEC all'ARPAE di Modena ed al Comune di Competenza interessato l'attività di utilizzazione del fango stesso;
19. successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il gestore deve inviare una comunicazione a mezzo PEC o fax, all'ARPAE di Modena;
20. il gestore è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'ARPAE di Modena, sulla base del modello riportato all'appendice 3 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, da conservare presso la sede legale;
21. il gestore ha l'obbligo di comunicare all'ARPAE di Modena ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle relative integrazioni utilizzate per il rilascio della presente autorizzazione;

22. l'ARPAE di Modena nel corso della validità dell'autorizzazione, a seguito di verifiche o controlli effettuati, può richiedere che Far Pro Modena S.p.A. svolga un programma straordinario di controllo dei suoli indicando le zone omogenee, l'ettaro o gli ettari da campionare all'interno della zona omogenea e le procedure di campionamento. Le procedure di campionamento che l'ARPAE di Modena potrà richiedere saranno quelle indicate all'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, oppure, quelle previste dai Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al Decreto Ministeriale 13 settembre 1999.

D - SEZIONE TERRENI

Zona omogenea	Dati catastali				Titolo di disponibilità	Superficie utile allo spandimento dei fanghi	
	Comune	Foglio	Particella	Superficie catastale ha		In zona vulnerabile ha	In zona non vulnerabile ha
m1	Castelfranco Emilia	46	8	4,775	1		2,45
m2	Castelfranco Emilia	46	9	1,2276	1		1,16
m2	Castelfranco Emilia	46	8	4,775	1		2,32
m3	Castelfranco Emilia	46	2	0,0839	1		0,08
m3	Castelfranco Emilia	46	7	0,236	1		0,23
m3	Castelfranco Emilia	46	10	7,513	1		4,24
m4	Castelfranco Emilia	46	10	7,513	1		3,12
m5	Castelfranco Emilia	46	11	2,8919	1		2,89
m5	Castelfranco Emilia	46	12	0,696	1		0,69
m6	Castelfranco Emilia	46	13	5,414	1		5,41
m7	Castelfranco Emilia	46	47	1,7521	1		1,75
m7	Castelfranco Emilia	46	18	4,568	1		0,91
m8	Castelfranco Emilia	46	18	4,568	1		3,65
r1	Castelfranco Emilia	30	19	16,8366	1		4,91
r2	Castelfranco Emilia	30	19	16,8366	1		4,9
r3	Castelfranco Emilia	30	19	16,8366	1		3,8
r3	Castelfranco Emilia	30	15	0,6685	1		0,66
r4	Castelfranco Emilia	30	27	2,0315	1		2,03
r4	Castelfranco Emilia	30	19	16,8366	1		2,6
v1	Castelfranco Emilia	50	53	0,0897	1		0,08
v1	Castelfranco Emilia	50	54	0,5145	1		0,51
v1	Castelfranco Emilia	50	55	4,376	1		3,6
v1	Castelfranco Emilia	50	60	0,3515	1		0,04
v2	Castelfranco Emilia	50	60	0,3515	1		0,31
v2	Castelfranco Emilia	50	260	1,2861	1		1,28
v2	Castelfranco Emilia	50	262	1,2353	1		1,23
v2	Castelfranco Emilia	50	264	1,4083	1		1,4
v2	Castelfranco Emilia	50	266	0,7973	1		0,79
v3	Castelfranco Emilia	50	56	2,368	1		2,03
v3	Castelfranco Emilia	50	55	4,376	1		0,6
p1	Modena	268	59	0,517	1		0,51
p1	Modena	268	60	5,961	1		1,45
p1	Modena	268	54	2,06	1		0,86

p2	Modena	268	51	0,097	1		0,09
p2	Modena	268	52	0,641	1		0,64
p2	Modena	268	54	2,06	1		0,7
p2	Modena	268	53	1,362	1	0,16	1,2
p3	Modena	268	60	5,961	1	2,16	2,35
p3	Modena	268	54	2,06	1		0,5
Totali						2,32	67,97

Terreni in disponibilità 1 (proprietà)

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC
 STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
 ARPAE DI MODENA
 dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 9 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.